

Scheda fotovoltaico No. 9

Prassi fiscale a livello cantonale e federale

Nella costruzione e gestione di impianti fotovoltaici entrano in gioco anche aspetti fiscali. Quelli principali sono elencati in questo documento.

1 Panoramica

Al fine di trattare gli aspetti fiscali nel modo più uniforme possibile in tutta la Svizzera, nel 2011 la Conferenza svizzera delle imposte ha elaborato un documento che analizzava gli effetti dell'Ordinanza concernente i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e per l'impiego di energie rinnovabili (SR 642.116.1). Tale analisi¹ (aggiornata ad agosto 2020) non ha valenza legale, ma fornisce l'interpretazione delle autorità fiscali sul tema del fotovoltaico (FV). La presente scheda si basa su tale analisi, la completa su alcuni aspetti e ne illustra l'applicazione con alcuni esempi.

2 Tassazione del reddito per persone fisiche

Secondo l'art. 16 della Legge federale sull'imposta federale diretta, sottostanno all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. A livello di persone fisiche e di produzione elettrica fotovoltaica non a scopo commerciale, le autorità fiscali cantonali considerano in vari modi le entrate annue di poche centinaia di franchi. Per semplificare la procedura di tassazione, nei Cantoni Vaud, Vallese e Lucerna i primi 10'000 kWh/anno sono classificati come fabbisogno proprio e non sono tassati. La maggior parte dei Cantoni applica il "principio del netto", secondo cui viene tassata solamente l'entrata dalla vendita di elettricità solare che eccede le spese per l'acquisto di elettricità dalla rete. Nei

¹ https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Dokumente/Analysen/Analyse_Photovoltaik_V2020_DE.pdf unicamente in tedesco

piccoli impianti in regime di autoconsumo (consumo proprio) spesso tale eccedenza non sussiste, poiché in pratica c'è solamente una riduzione della spesa per l'acquisto di corrente. In altri Cantoni viene invece tassata l'intera entrata generata dall'immissione in rete, quindi anche l'importo non rimborsato.

Fattura elettricità 1 senza FV	Fattura elettricità dopo installazione FV, con bassa remunerazione del ritiro	Fattura elettricità dopo installazione FV, con elevata remunerazione del ritiro
Acquisto di elettricità 3600 kWh x 30 ct./kWh = CHF 1'080	Acquisto di elettricità 2000 kWh x 30 ct./kWh = CHF 600	Acquisto di elettricità 2000 kWh x 30 ct./kWh = CHF 600
Tassa base CHF 120 = Tot. CHF 1'200	Tassa base CHF 120 = Tot. CHF 720	Tassa base CHF 120 = Tot. CHF 720
	Credito ritiro elettricità solare 6400 kWh x 10 ct./kWh = CHF 640	Credito ritiro elettricità solare 6400 kWh x 20 ct./kWh = CHF 1'280
Netto da pagare: CHF 1'200	Netto da pagare: CHF 80	Netto da pagare: CHF 560
	- Reddito da vendita di elettricità solare soggetto a tassazione: - VS, VD, LU: 0 - Principio del netto: 0 - Principio del lordo: CHF 640	- Reddito da vendita di elettricità solare soggetto a tassazione: - VS, VD, LU: 0 - Principio del netto: CHF 560 - Principio del lordo: CHF 1'280

Figura 1: Imposte sul reddito, principio del netto e del lordo sulla base di un esempio (8000 kWh di produzione annua, consumo proprio del 20% = 1600 kWh)

Nei Cantoni segnati in rosso sulla cartina della figura 1, l'entrata di CHF 640 risp. CHF 1'280 viene tassata come reddito. Questo principio viene denominato "del lordo"; una tassazione rigorosa del risparmio sull'elettricità che si acquista dall'azienda elettrica (640 + 480 = CHF 1'120) non è praticabi-

le, perché i 1600 kWh di autoconsumo di energia solare non vengono misurati da nessun contatore ufficiale (e quindi tale autoconsumo non può essere differenziato da una riduzione del consumo). Tra l'altro, il Canton Argovia definisce la sua pratica di tassare solamente i 640 CHF pure come "principio del netto". Nella maggioranza dei Cantoni invece (bollini verde chiaro nella mappa), con „principio del netto“ si intende che viene tassata solamente la differenza solo nel caso in cui la remunerazione del ritiro (esubero solare che va in rete) supera la spesa per l'acquisto dalla rete (CHF 560 nel terzo esempio della Fig. 1).

Per contro, i Cantoni di Friburgo e Neuchâtel stabiliscono che non è la remunerazione netta in CHF ad essere imponibile, bensì il rendimento netto di kWh. Esempio: con 8000 kWh di produzione annua meno 3600 kWh di consumo proprio, 4400 kWh sono imponibili, presumibilmente moltiplicati per la remunerazione del ritiro pari p. es. a 15 ct./kWh = CHF 660. Tale importo è da calcolare autonomamente in quanto non c'è alcuna distinta fiscale.

Un'armonizzazione sarebbe auspicabile ed è stata avviata un'iniziativa parlamentare in tal senso. Alcuni Cantoni come Zurigo, Friburgo e Berna, hanno abbandonato il principio del lordo. Il Gran Consiglio di Soletta ha deciso a partire dal 2024 una soglia minima di 20 kW, ma l'amministrazione fiscale ritiene che a tal fine dovrebbe essere modificata a livello nazionale la legge sull'armonizzazione fiscale.




Fig. 2: Esempio diagramma redditività impianto fotovoltaico


Nella sua attuale raccomandazione, la Conferenza svizzera delle imposte indica che la remunerazione unica conta come reddito imponibile. Swissolar non è d'accordo con questa classificazione. Tale aiuto è una riduzione delle spese e va considerato un pagamento di compensazione dei costi e quindi non costituisce reddito imponibile. Si stanno facendo sforzi per chiarire questo aspetto il più presto possibile.

Se una sovvenzione non viene pagata nell'anno di investimento, essa deve essere dichiarata come reddito. Se viene pagata nell'anno in cui si fa l'investimento, la spesa per l'impianto FV fiscalmente deducibile si riduce di conseguenza.

Deduzione per l'imposta sul reddito

I privati possono dedurre i costi di gestione dell'impianto fotovoltaico dal reddito solare imponibile, ma non l'ammortamento dell'investimento. Per contro, in tutti i Cantoni (dal 2023) i privati possono dedurre fiscalmente come manutenzione della proprietà l'investimento per impianti fotovoltaici installati su immobili esistenti. Il Vallese consente la deduzione anche per le nuove costruzioni, mentre Berna la introdurrà nel 2024. A Zurigo l'immobile deve essere abitato da almeno un anno; in altri Cantoni (come in Ticino) l'immobile deve avere 5 anni per la deduzione dell'imposta sul reddito (cfr. imposta sugli utili da sostanza immobiliare). Se l'investimento per il fotovoltaico fiscalmente deducibile supera il reddito imponibile, la parte eccedente di deduzione può essere riportata all'anno successivo.

Se un sistema di accumulazione di energia elettrica (**batterie solari**) è installato insieme all'impianto fotovoltaico, a causa della mancanza di dettagli o di trasparenza a livello di fatture, anche il rispettivo investimento può essere soggetto alla deduzione fiscale. Una batteria non fa risparmiare energia e non ne produce, per cui non è scontato che, in particolare una batteria integrata successivamente, possa essere dedotta dal reddito imponibile quale „misura di risparmio energetico“. Molti Cantoni come AG, BE, ZH, SG, SO, OW e SZ ne permettono esplicitamente la deduzione come misura di protezione dell'ambiente. Il risparmio fiscale dipende dall'aliquota specifica del Comune e dal reddito individuale. Come illustrato nella tabella seguente, un risparmio fiscale elevato si ottiene chi paga imposte elevate.



Reddito imponibile prima delle deduzioni generali	Pressione fiscale a Zugo	Pressione fiscale a Ecublens (VD)	Pressione fiscale a Hasliberg (BE)
220'000 CHF	13'123 CHF (5,96%)	36'308 CHF (16,50%)	42'987 CHF (19,54%)
200'000 CHF	9'520 CHF (4,76%)	30'100 CHF (15,05%)	35'500 CHF (17,75%)
Risparmio grazie all'investimento nel fotovoltaico	-3'603 CHF (18% dell'investimento)	-6'208 CHF (31% dell'investimento)	-7'487 CHF (37% dell'investimento)
90'000 CHF	0 CHF (0%)	5'175 CHF (5,75%)	7'520 CHF (8,36%)
70'000 CHF	0 CHF (0%)	1'722 CHF (2,46%)	3'600 CHF (5,15%)
Risparmio grazie all'investimento nel fotovoltaico	-0 CHF	-3'453 CHF (17% dell'investimento)	-3'920 CHF (20% dell'investimento)

Figura 3: Esempio di risparmio tramite investimento FV in tre Comuni (per coppia con 2 bambini con investimento FV di CHF 20'000).

3 Situazione specifica nei Cantoni Ticino e Grigioni

Canton Ticino

Deducibilità fiscale investimento per impianti solari: Sì, al 100%, se l'edificio è esistente (non per nuove costruzioni). Eventualmente riportabile su un massimo di tre anni (tre periodi fiscali) se l'investimento supera l'imponibile per l'anno dell'investimento.

N.B.:

- I sussidi rappresentano di regola un reddito imponibile, vengono in questo caso conteggiati in diminuzione al costo d'investimento totale deducibile.
- La deduzione degli investimenti a questo fine non dipende dal fatto che vengano installati per la

copertura dei bisogni privati oppure per la vendita diretta di elettricità prodotta in eccesso.

- La diminuzione di valore dell'impianto (ammortamento) non è deducibile nella sostanza privata.

Base legale: [circolare N. 7/2023](#)

Deducibilità fiscale spese di manutenzione per impianti solari: Sì, spese effettive (documentate), oppure deduzione forfettaria, per l'anno fiscale in questione.

Imposizione del reddito derivante dalla vendita di corrente elettrica fotovoltaica:

- La retribuzione al prezzo corrente o la vendita dell'energia prodotta in eccesso rappresenta un reddito imponibile da sostanza immobiliare.
- Se l'impianto copre solo i bisogni del proprietario il reddito può non essere considerato nel calcolo del reddito imponibile.

Cantone dei Grigioni

Deducibilità fiscale investimento per impianti solari: A partire dal periodo fiscale 2021 tutti gli investimenti funzionali al risparmio energetico o alla protezione dell'ambiente in edifici esistenti possono essere dedotti dall'imposta cantonale alle medesime condizioni valevoli per le deduzioni dall'imposta federale.

Eventualmente riportabile su un massimo di tre anni (tre periodi fiscali) se l'investimento supera l'imponibile per l'anno dell'investimento. Si può parlare di edificio esistente soltanto se tra l'acquisto della nuova costruzione e l'installazione è trascorso un periodo di almeno cinque anni.

Base legale: Art 35 cpv 1 [Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni](#)

Deducibilità fiscale spese di manutenzione per impianti solari: Le spese di gestione dell'impianto FV (manutenzione, riparazioni, ecc.) possono essere fatte valere insieme alle altre spese immobiliari, come deduzione forfettaria (immobili fino a 10 anni di età: 10% del reddito - oltre 10 anni di età: 20% del reddito) oppure come deduzione delle spese effettive, insieme alle altre spese immobiliari. Nello stesso periodo fiscale non si possono applicare entrambi i metodi di deduzione. Se si applica il metodo delle spese effettive, alla dichiarazione delle imposte va allegata una lista delle spese (con data,

intervento, destinatario, importo). Per importi singoli di 1'000 CHF e più devono essere allegate copie delle fatture.

Imposizione del reddito derivante dalla vendita di corrente elettrica fotovoltaica: Dal 2021 le entrate dalla vendita di energia vengono tassate come reddito, analogamente alla prassi per le imposte federali.

4 Ulteriori modalità fiscali per privati

Imposta sugli utili da sostanza immobiliare: se l'investimento FV non può essere dedotto come manutenzione a causa della qualificazione dell'oggetto come nuova costruzione, esso sarà preso in considerazione al più tardi al cambiamento di proprietà dell'immobile. A quel momento esso comporta un aumento del valore e implica una riduzione del reddito immobiliare.

Imposta sulla sostanza: nella maggior parte dei Cantoni, un impianto fotovoltaico aumenta il valore ufficiale dell'edificio su cui il sistema è stato installato. Se non è preso in considerazione nella valutazione ufficiale del valore dell'edificio, il sistema deve essere dichiarato quale altra sostanza. L'installazione di impianti FV non implica un aggiornamento della stima: essa avviene solitamente secondo una certa periodicità (di regola ogni 10 anni).

Imposta sugli immobili: solamente nei Cantoni GE, VD, FR, SO e SG, gli impianti FV installati in modo annesso sopra gli edifici modificano il valore di stima e implicano pure un aumento delle imposte sulla sostanza immobiliare (10-40 CHF/anno). Nel Canton BE dal 2020 gli impianti fotovoltaici installati in modo annesso sopra gli edifici non saranno più inclusi nel valore di stima. Per contro, gli impianti integrati sono considerati nell'imposta sugli immobili (poiché fanno parte dell'edificio).

5 Impianti FV nella sostanza aziendale

Gli impianti FV su edifici aziendali fanno parte della sostanza aziendale. Nel caso di un edificio ad uso

artigianale i ricavi ed i costi di un impianto solare entrano a far parte normalmente nel conto economico. Il consumo proprio (autoconsumo) riduce le spese per l'acquisto di elettricità dalla rete e/o l'immissione in rete genera un ricavo. Diversamente dalle persone fisiche, le imprese possono far valere l'ammortamento, anche se contributi unici possono essere conteggiati quale ammortamento iniziale senza influsso sul reddito. Le seguenti osservazioni si riferiscono in particolare alla questione di quali aspetti vale la pena considerare quando si sceglie la forma giuridica per un gestore di impianti solari.

Attività lucrativa indipendente

Se l'impianto fotovoltaico non appartiene al proprietario dell'immobile, l'investimento non può essere dedotto come manutenzione della proprietà. Al suo posto, il proprietario dell'impianto fotovoltaico (eventualmente anche come privato) può far valere l'ammortamento, i costi per l'utilizzo del tetto e le spese di gestione, deducendoli dalle entrate dalla vendita di elettricità solare. Se un privato gestisce diversi e/o grandi impianti FV, ciò può essere classificato come un'attività lucrativa indipendente. Finché il reddito da attività lucrativa indipendente (entrate dalla vendita di elettricità solare meno le spese di manutenzione e l'ammortamento) non supera i 2300 CHF/anno, su di esso non si è tenuti a versare i contributi sociali/ l'AVS.

Per il reddito da attività indipendente, si applicano le aliquote d'imposta per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche si applica l'imposta sul reddito e sul capitale.

Imposta sull'utile per le persone giuridiche

Complessivamente le aziende versano imposte a livello federale, cantonale e comunale tra il 12 e il 24% dell'utile netto, ossia dell'utile dopo deduzione dei costi di gestione, dei costi di finanziamento, dell'ammortamento e delle tasse. Di solito l'aliquota dell'imposta sull'utile è più bassa dell'imposta sul reddito per i privati, tuttavia, la distribuzione degli utili è di nuovo soggetta all'imposta sul reddito.

Per l'esercizio di un impianto FV la forma giuridica dell'associazione può risultare attrattiva, in quanto i guadagni inferiori a 5'000 CHF non sono tassati dalla Confederazione e al di sopra di questa cifra lo sono solamente in ragione del 4.25% invece dell'8.5% (aliquota fiscale di legge); a livello can-

tonale e comunale la soglia non imponibile varia a seconda del luogo. Nel caso di scioglimento di un'associazione, il capitale della stessa non è a disposizione dei soci, ma deve essere impiegato conformemente agli scopi sociali. Il finanziamento di un impianto FV tramite un'associazione avviene piuttosto sotto forma di un prestito, ciò che è fiscalmente vantaggioso.

Le persone giuridiche che perseguono scopi di pubblica utilità (in particolare associazioni e fondazioni), possono richiedere un'esenzione fiscale. Una premessa per ottenere tale esenzione è un limite all'interesse sul capitale ("disponibilità al sacrificio") e il re-investimento degli utili per gli scopi di pubblica utilità. Per le cooperative, a seconda dei Cantoni, si applicano imposte minime ridotte.

Imposte sul capitale, imposte minime e ripartizione intercantonale

Per il FV, le società di capitali sono appropriate a partire da una certa somma, che giustifica il capitale proprio di 100'000 CHF; anche se il capitale di terzi è generalmente più favorevole dal punto di vista fiscale, perché l'interesse riduce l'utile imponibile.

Un'imposta sul capitale proprio (ad esempio lo 0,75% per il Canton Zurigo più, ad esempio, il 119% al Comune) è di solito da pagare solamente se l'utile non è tassato o lo è in modo molto ridotto. Alcuni Cantoni prelevano un'imposta minima se le imposte sull'utile e/o sul capitale scendono al di sotto di un importo minimo. Nel Canton Appenzello esterno, l'imposta minima è di 900 CHF: ciò significa che una Sagl fondata per gestire un impianto FV da 10 kW avrebbe tasse più alte del reddito solare.

Le imprese che gestiscono impianti FV in diversi Cantoni devono dividere il loro rendimento solare e le spese tra i Cantoni e non pagare le tasse solamente dove l'azienda ha sede. Per evitare le imposte minime e le doppie imposizioni, si applicano diverse prassi, per esempio che un obbligo fiscale in un altro Cantone entra in vigore solo a partire da 500 kWp, ma la pratica non è uniforme.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Se rimborsi per l'acquisto di energia sono pagati a persone non soggette all'IVA, non si applica IVA. Le imprese con un fatturato annuo superiore a 100'000 CHF sono soggette all'IVA. Un'impresa FV

con fatturato inferiore può assoggettarsi volontariamente all'IVA, in modo che l'IVA precedente pagata sull'investimento iniziale possa essere dedotta dall'IVA da pagare², ciò che in definitiva fa aumentare l'utile del 7,7% di IVA sull'investimento FV. L'acquirente di elettricità deve pagare un prezzo comprensivo di IVA solamente alle imprese con numero IVA. Un'azienda elettrica può pagare ai privati 10 ct./kWh senza IVA; a un'impresa FV soggetta a IVA paga invece 10,77 ct./kWh IVA inclusa, per cui l'impresa FV paga poi 0,77 ct./kWh all'amministrazione fiscale e l'azienda elettrica a sua volta deduce questa IVA supplementare come imposta precedente.

La vecchia tariffa RIC era la stessa sia per chi è soggetto all'IVA che per i privati, quindi il vantaggio della deduzione dell'imposta precedente non si applica più. Nell'attuale sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI), l'IVA è da pagare sul prezzo di mercato di riferimento, ma non sul premio per l'immissione di elettricità, che è considerato un pagamento compensativo dei costi. Anche la remunerazione unica (RU) è considerata un pagamento di compensazione dei costi senza IVA; il suo pagamento non porta a una riduzione della deduzione dell'imposta precedente. Con questa costellazione, economicamente è ancora più interessante gestire gli impianti FV come un'impresa soggetta all'IVA.

Se le garanzie di origine (GO), per il plus-valore ecologico sono vendute a un'azienda elettrica, l'IVA deve essere pagata se l'IVA è inclusa nella nota di credito. Un'impresa soggetta all'IVA deve anche addebitare l'IVA sulle garanzie di origine agli acquirenti privati. È consigliabile concordare un prezzo al netto dell'IVA con l'acquirente del certificato d'origine, in modo che un aumento dell'IVA implichi un aumento del prezzo lordo pagato.

² Se il gestore di un impianto FV si iscrive all'IVA in un secondo momento (ad esempio se la sua cifra d'affari supera i 100'000 franchi dopo 5 anni), l'imposta precedente può essere accreditata successivamente, ridotta di un ventesimo per ogni anno trascorso (per i beni immobili; per i beni mobili e i servizi di un quinto; vedi art 32 LIVA). In alternativa, può essere interessante l'applicazione della semplice aliquota saldo: in questo caso non si può detrarre l'imposta precedente, ma sul fatturato per la "fornitura di energia/elettricità" si paga solamente il 2,8% invece del 7,7% di IVA.

6 Esempio di calcolo di economicità

Senza imposte, l'impianto fotovoltaico da 25 kWp su una casa plurifamiliare considerata nella figura 4 consente un ritorno sull'investimento di poco inferiore al 4%. La redditività al netto delle imposte dipende dal fatto che l'impianto FV appartenga a un'impresa o a un privato. Nell'esempio, l'impresa paga il 21,6% di tasse sugli utili, il che riduce il tasso interno di rendimento al 3,2%. Se l'impresa è soggetta all'IVA, l'investimento iniziale è ridotto dall'IVA e la redditività è leggermente superiore. Se l'impresa prende un prestito con un interesse del 2% per il 70% dell'investimento e lo ripaga in 15 anni, l'interesse sul restante 30% passa al 4,5%. Se l'impianto FV è finanziato da un'associazione con il 70% dello stesso credito o con prestiti, nel tempo si recupera il 270% dell'investimento iniziale. Se gli inquilini formano un'associazione per finanziare l'impianto fotovoltaico, questo è vantaggioso anche dal punto di vista fiscale.

Se il proprietario dell'immobile investe nel sistema di energia solare come privato che non vive nella casa, in 25 anni otterrà un rendimento in contanti simile a quello di un'impresa al netto delle imposte. Nella linea verde chiaro si può vedere il vantaggio iniziale del risparmio fiscale attraverso la deduzione dell'investimento, che però si annulla attraverso la tassazione del reddito solare senza possibilità di ammortamento - se l'aliquota marginale dell'imposta sul reddito è simile a quella dell'imposta sugli utili. Se l'impianto funziona in regime di attività lucrativa indipendente, l'aliquota dell'imposta sul reddito si applica all'utile dopo la deduzione delle spese di manutenzione e dell'ammortamento; in tal caso non si applica la deduzione fiscale come manutenzione della proprietà.




Fig. 4: Economicità di un impianto FV da 25 kWp su una casa plurifamiliare, a seconda del rapporto di proprietà

La linea verde scuro mostra il miglioramento dell'economicità dell'impianto FV con il 40% di consumo proprio (significa che il proprietario dell'impianto privato consuma questa quantità sul posto) in un Cantone con il principio del netto. Nel caso del principio del lordo, con l'autoconsumo l'efficienza economica è un po' ridotta dall'imposizione delle vendite di elettricità, ma comunque ancora superiore al calcolo senza imposte.

Gli aspetti fiscali influenzano senz'altro l'economicità. Va comunque notato che un effetto molto maggiore l'hanno la tariffa per la remunerazione del ritiro immesso in rete e le possibilità di autoconsumo. Per i privati, in un Comune dove l'elettricità solare è remunerata a 20 ct./kWh, la tassazione di questo reddito solare può essere addirittura superiore al risparmio fiscale sull'investimento iniziale. Altrove, la deduzione fiscale iniziale contribuisce significativamente a migliorare l'economicità, ma se la remunerazione ammonta a soli 6 ct./kWh, i costi per l'impianto FV non sono ancora recuperati.

Avviso

La presente scheda informativa è stata redatta con la più grande cura possibile. Tuttavia non si assume alcuna responsabilità per la correttezza, l'eshaustività e l'aggiornamento del contenuto. In particolare non si dispensa dal consultare e rispettare tutte le raccomandazioni, norme e prescrizioni applicabili in vigore. Questa scheda ha puramente uno scopo informativo generico. È pertanto esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni derivanti dalla consultazione, rispettivamente dall'applicazione di informazioni riportate della presente scheda.

I diritti d'autore sono di proprietà di Swissolar.

10/2023/Scheda-No. 21009i

Elaborata con il sostegno di VESE e SvizzeraEnergia

